D.D.S. n° 22

REPUBBLICA ITALIANA *REGIONE SICILIANA*
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
UFFICIO SPECIALE PER LA CHIUSURA DELLE LIQUIDAZIONI
Servizio "*Liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende Regionali*"

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

OGGETTO: Liquidazione a Siciliacque annualità 2019 Garanzia solidale l.r. 15/2004

VISTO lo Statuto della Regione siciliana;
VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, con la quale è stata disposta la liquidazione dell'EAS;
VISTO la legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, art. 23, comma 1, con la quale la Regione è stata autorizzata: "*ad erogare all'EAS*" la somma di € 195.855.000 "*per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS, ivi compresi quelli carico dell'EAS derivanti dal passaggio degli invasi e degli impianti alla società Siciliacque e fino alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, nonché per le finalità di cui al comma 2.*" e c. 2: "*Dal 1° settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua.*";
VISTO il D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche e integrazioni*";
VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, art. 56 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione siciliana 21 dicembre 2015, n. 33, di attuazione dell'art. 56 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i.;
VISTO il D.D. n. 3 del 30.06.2016, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni ha conferito incarico di Dirigente del Servizio "Liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende Regionali" alla dott.ssa Rosanna Conti;
VISTA la legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 4 comma 8, GURS n. 35 del 25 agosto 2017: "*Per far fronte agli oneri derivanti dalla copertura della garanzia solidale prestata dalla Regione, in forza del comma 2 dell'articolo* 23 *della* legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, *quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti Siciliani alla Siciliacque S.p.A. per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo* 73, comma 1, lettera b), *del* decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *e successive modifiche e integrazioni, la spesa complessiva di euro 26.389.389,00 suddivisa in tre annualità come di seguito ripartite: euro 796.463,00 per l'anno 2017, euro 12.796.463,00 per l'anno 2018, euro 12.796.463,00 per l'anno 2019. (...)*";
VISTO il D.D. n. 1897 dell'11 ottobre 2017 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha apportato le "*necessarie variazioni*" al Bilancio della Regione "*in attuazione delle disposizioni della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16*" ed ha istituito, attribuendo la gestione della spesa a questo Ufficio, il capitolo 214110 "*Oneri derivanti dalla garanzia prestata dalla Regione siciliana in forza del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti siciliani alla Siciliacque Spa per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016*";
VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "*Disposizioni programnmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale*";
VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018/2020*";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2018, n. 195 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020;
CONSIDERATO che, in data 20 aprile 2004, rep. n.10994, agli atti dell'allora Assessorato regionale dei lavori pubblici, è stata stipulata tra la Regione siciliana, l'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), il partner privato Idrosicilia (individuato con gara pubblica) e Siciliacque s.p.a., la "*convenzione per l'affidamento in gestione degli schemi acquedottistici e del relativo servizio di erogazione di acqua per uso idropotabile*" in scala sovrambito, di durata quarantennale;
CONSIDERATO che, con legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è stata disposta la liquidazione dell'E.A.S.;
CONSIDERATO che, con l'art. 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 (recante norme in materia di "*Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2004*"), la cui rubrica recita "*Misure finanziarie – Liquidazione EAS*", si è stabilito che: "1.*Per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'EAS,*

ivi compresi quelli carico dell'EAS derivanti dal passaggio degli invasi e degli impianti alla società Siciliacque e fino alla piena operatività degli ambiti territoriali ottimali, nonché per le finalità di cui al comma 2, l'Assessorato regionale ai lavori pubblici è autorizzato, per gli anni 2005-2010, ad erogare all'EAS la somma complessiva di € 195.855 migliaia di euro. 2. Dal 1° settembre 2004 e fino all'avvio della gestione del servizio idrico integrato da parte degli ambiti territoriali ottimali, la Regione garantisce in via solidale le obbligazioni assunte dall'EAS per l'approvvigionamento di acqua. 3. Per provvedere agli oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 195.855 migliaia di euro, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, un limite quindicennale di impegno di 13.057 migliaia di euro, il cui onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, codice 12.02.01, accantonamento 1001";

CONSIDERATO che, con atto del 2 febbraio 2005, è stato stipulato l'atto integrativo alla convenzione di cui al precedente punto, approvato con delibera di Giunta regionale n. 10 del 12.12.2004, che, in particolare, al punto 2.2. stabilisce: "*Ai sensi dell'art.3 bis della convenzione base per effetto della messa in liquidazione dell'EAS disposta dalla legge regionale n.9 del 2004, con effetto dal 1° settembre 2004, la Regione garantirà il rispetto della convenzione da parte di EAS, ivi compresi gli obblighi di EAS di cui all'accordo applicativo. In forza dell'art.23 comma 2 della legge regionale n. 15 del 2004, la Regione garantirà altresì gli obblighi di pagamento di EAS quale acquirente di acqua all'ingrosso dall'affidatario, per il periodo dal 1° settembre 2004 alla data di subentro dei gestori dei relativi ATO ed a tal fine, ove così necessario o utile nell'ambito della previsione di tale legge, la Regione firmerà il relativo contratto previsto all'art.4 punto 1, quale garante in virtù della legge stessa.*";

CONSIDERATO che, con convenzione n. 8690 del 24 giugno 2005, stipulata tra Siciliacque, l'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.) e l'allora Assessorato regionale dei lavori pubblici (intervenuto per gli aspetti riguardanti la garanzia, ex art. 23 l.r. 15/04), sono stati regolati i rapporti per la fornitura idrica da parte di Siciliacque ai serbatoi dei comuni gestiti da EAS, stabilendo tra l'altro il prezzo che quest'ultimo doveva pagare per l'acquisto dell'acqua nel rispetto della convenzione madre quarantennale. Tale convenzione è scaduta il 24 giugno 2014;

CONSIDERATO che, con parere n. 131 del 2005 (prot. 131.2005.119), l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione siciliana, a seguito di richiesta del Dipartimento lavori pubblici (nota prot. n. 1392 del 18.05.2005), si è espresso sulla problematica relativa all'attivazione della garanzia solidale, precisando: "*La prevista garanzia.....troverà riscontro contabile finanziario ... nel capitolo denominato – Oneri derivanti da garanzie prestate dalla Regione in forza di disposizioni legislative*";

VISTA la nota n° 7947 del 10 novembre 2016, che faceva seguito alle precedenti note nn° 4014/16 e 5495/2016, con la quale Siciliacque ha chiesto alla Ragioneria Generale di questo Assessorato regionale dell'economia l'attivazione della garanzia solidale, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dell'art. 2.2. dell'atto integrativo alla convenzione, e di conseguenza il pagamento della somma di € 23.861.237 (al netto della compensazione operata con il credito vantato da EAS per il canone concessorio maturato negli anni) per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per tutto il periodo intercorrente tra il 3° trimestre 2014 ed il 4° trimestre 2016;

VISTA la nota, prot. n° 447 del 13 gennaio 2017, con la quale il Commissario liquidatore dell'Ente Acquedotti Siciliani ha richiesto alla Ragioneria Generale di questo Assessorato regionale dell'economia l'attivazione della garanzia solidale, a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dichiarando di non potere ottemperare al pagamento delle fatture emesse da Siciliacque S.p.A., per tutto il periodo intercorrente tra il 3° trimestre 2014 ed il 4° trimestre 2016, per mancanza di liquidità;

CONSIDERATO, altresì, che in data 28 luglio 2017 è stato notificato presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo promosso da Siciliaque S.p.A., munito di clausola di provvisoria esecutività, della somma di euro 23.871.513,83, a carico di EAS **in solido** con la Regione siciliana in persona del Presidente, e che, a seguito di opposizione delll'Amministrazione regionale, il Giudice ha sospeso la provvisoria esecuzione rinviando la causa all'udienza del 17 settembre 2018;

VISTO il D.S. n. 63 del 13/12/2017 con il quale si è provveduto all'impegno di euro 796.463,00 quale quota dell'annualità 2017 autorizzata dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 4 comma 8;

VISTO il D.S. n. 11 del 09.03.2018, con il quale si è provveduto alla liquidazione dell'annualità 2017;

VISTO il D.S. n. 43 del 24/8/2018 con il quale si è provveduto all'impegno e liquidazione di euro 10.869.558,59 quale quota dell'annualità 2018 autorizzata dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 4 comma 8 e relativa riduzione operata dall'articolo 27, comma 12, della legge regionale n. 8/2018;

VISTO il D.A. n. 15/2018 del 14.06.2018 e il D.A. n. 22 del 30/10/2018 di istituzione di un apposito "gruppo di lavoro" al fine di analizzare le problematiche di carattere giuridico-finanziario relative al rapporto convenzionale con Siciliacque SpA e di redigere eventuali proposte, anche normative, volte alla risoluzione delle suddette problematiche;

VISTA la nota prot. n. 2153 del 20.07.2018, con la quale l'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni ha segnalato, al Ragioniere Generale ed all'Assessore regionale all'economia, la grave criticità scaturente dalla riduzione operata sul capitolo 214110 ad opera della legge regionale n. 8/2018, art, 27, comma 12, segnatamente di € 1.926.904,41 per l'anno 2018 e € 3.352.193,54 per l'anno 2019;

VISTA la nota prot. 40718 del 7/8/2018 con la quale il Ragioniere Generale, nel riscontrare la suddetta nota, ha rappresentato la necessità di impegnare lo stanziamento presente sul capitolo 214110 anche per l'annualità 2019;

VISTO il D.S. n. 45 del 18/9/2018 con il quale si è provveduto ad impegnare a favore di Siciliacque S.p.A., sulla base dell'attuale disponibilità sul capitolo 214110, la somma relativa all'annualità 2019 di euro 9.444.269,46, relativa *alle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti siciliani alla Siciliacque Spa per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016,* sul capitolo 214110 "*Oneri derivanti dalla garanzia prestata dalla Regione siciliana in forza del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti siciliani alla Siciliacque Spa per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo truimestre 2014 al quarto trimestre 2016*" - del bilancio di previsione 2019, codice del piano dei conti U.1.04.03.02.001.

D E C R E T A

Art. 1

Per quanto in premessa, si dispone, a fronte dell'impegno assunto con D.S.45/2018, la liquidazione a favore di Siciliacque S.p.A. della somma relativa all'annualità 2019 di euro 9.444.269,46, relativa *alle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti siciliani alla Siciliacque Spa per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo trimestre 2014 al quarto trimestre 2016,* esercizio finanziario 2019, sul capitolo 214110 "*Oneri derivanti dalla garanzia prestata dalla Regione siciliana in forza del comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, quale saldo delle somme riconosciute dall'Ente Acquedotti siciliani alla Siciliacque Spa per il servizio di fornitura idrica prestato e fatturato ad EAS per il periodo dal terzo truimestre 2014 al quarto trimestre 2016*" - codice del piano dei conti U.1.04.03.02.001.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale presso questo Assessorato regionale dell'economia, successivamente alla pubblicazione sul sito internet della Regione siciliana come previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, li 17/5/2019

Il Dirigente del Servizio
Rosanna Conti

Il Funzionario direttivo
Gaetano Miano